

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XLIV SESSIONE ORDINARIA

Deliberazione n. 259 del 9 dicembre 2002

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo		✓
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico		✓
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo	✓		22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno		✓	26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Vannio BROZZI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Ada SPADONI URBANI – Marco FASOLO

ESTENSORE: Seriana MARIANI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 8

DELIBERAZIONE N. 259 DEL 9 DICEMBRE 2002

LEGGE REGIONALE – Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 2733 del 20.11.2002 e trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente in data 20.11.2002 (ATTO N. 1463);

VISTA la Direttiva CEE 2 aprile 1979, n. 409 ed in particolare l’art. 9;


VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE”;

VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 25 novembre 2002 e le relazioni illustrate oralmente per la maggioranza dal Presidente Giorgio Bonaduce e per la minoranza dal Consigliere Luciano Rossi (ATTO N. 1463/BIS);

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale anche a titolo di dichiarazione di voto;



VISTI gli emendamenti presentati ed approvati;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata sull'unico articolo di cui si compone la legge, sugli emendamenti presentati, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 24 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 voto di astensione, espressi nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" composta di n. 1 articolo nel testo che segue

Art. 1

(Modifiche dell'art. 34 bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "per la fauna selvatica" sono aggiunte le seguenti "o gli Istituti riconosciuti a livello regionale quale tra gli altri l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 14/94".

2. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 34 bis della legge regionale 14/94, dopo la parola



“deroga”, sono aggiunte le seguenti “tra quelle indicate al comma 1 bis.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 bis della legge regionale 14/94, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Il prelievo in deroga, ai sensi del comma 1, è consentito per le seguenti specie e con i mezzi di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

- a) storno, passero, passera mattugia e cormorano, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE;
- b) fringuello, con riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE.”.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Dott.ssa Seriana Mariani

Seriana Mariani